



Ipotesi Accordo "PERSONALE SERALE"

In data 25 marzo 2026 nella sede della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova si sono incontrati Il Sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, dott. Michele Galli

E

le Segreterie territoriali e le RSA delle OO.SS.

- . SLC-CGIL
- . FIStel-CISL
- . UILCOM-UIL
- . FIALS-Cisal
- . SNATER

PREMESSO

- che l'art. 112 del vigente CCNL prevede che il trattamento normativo del personale a prestazione serale sia disciplinato da accordi sindacali da stipularsi in sede locale in base anche agli usi e consuetudini in vigore;

- che la collaborazione è da ritenersi esclusivamente "a prestazioni saltuarie e discontinue", riferita a specifiche esigenze della Fondazione nell'ambito della stagione lirico, sinfonica, ballettistica e delle altre manifestazioni programmate dal Teatro;

- che, occorrendo, anche in deroga alla previsione del citato art. 112 del CCNL, le Parti si danno atto che l'istituto delle "prestazioni serali" si estende anche in altre fasce orarie, nonché per attività svolte al di fuori del palcoscenico;

- che le assunzioni del personale serale vengono effettuate ai sensi degli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81;

- che il suddetto personale viene configurato per la parte normativa nel vigente CCNL parte operai e, che per la parte retributiva, si fa esplicito riferimento all'art. 112 del suddetto CCNL;

- che all'atto della sottoscrizione del contratto, a prestazioni saltuarie e discontinue, sarà allegata una scheda prestazioni con indicate le giornate di impegno (giorno e mese), l'orario e la tipologia delle prestazioni (diurne o serali) e che tale scheda sarà parte integrante del contratto stesso;

- che non vi sarà alcun vincolo di disponibilità per le rimanenti giornate di calendario non indicate nel contratto;

Tutto quanto sopra premesso,

LE PARTI CONVENGONO

Art. 1) Mansioni e inquadramento

Il personale a prestazione sarà adibito alle seguenti mansioni:

- Parrucchieri - Truccatori
- Addetti alla Sartoria e Vestizione
- Addetti alla Calzoleria
- Tecnici Audio video



Fondazione Teatro Carlo Felice

- Macchinisti
- Elettricisti - cabina luci
- Attrezzisti
- Addetti Musica (Coro e Orchestra)

Il personale di prima assunzione sarà inquadrato nel 5° livello del vigente CCNL.

Il passaggio ai livelli superiori avverrà nel rispetto di quanto stabilito dal vigente CCNL e così dopo 210 prestazioni effettivamente svolte per il 4° livello e dopo ulteriori 280 prestazioni per il livello 3b.

Dopo ulteriori 90 prestazioni effettivamente svolte sarà riconosciuta la maggiorazione di retribuzione pari a € 3.28 lordi a prestazione.

A partire dalla stagione teatrale 2022/2023, il personale acquisisce il diritto di precedenza con l'effettuazione di 70 prestazioni nel corso di una singola stagione teatrale; il diritto di precedenza è peraltro e sin d'ora riconosciuto al personale che, alla data della sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, abbia già e complessivamente effettuato 70 prestazioni, in forza di precedenti contratti con il Teatro ed anche nel corso di diverse stagioni teatrali.

Compatibilmente con i diritti di precedenza, nonché con la programmazione e le correlative esigenze del Teatro, favorirà, per quanto possibile, il raggiungimento da parte dei lavoratori a chiamata di un numero complessivo di 100 prestazioni nel corso dell'anno solare.

Il Personale a prestazione, nel rispetto della categoria di appartenenza, è tenuto ad espletare tutti i lavori inerenti la propria qualifica professionale.

La Fondazione nella distribuzione dei servizi, per il tramite dei responsabili dei vari servizi tenderà a un'equa distribuzione e ripartizione delle prestazioni lavorative.

In caso di assunzioni di nuovo personale, la Direzione del Teatro provvederà ad acquisire un numero congruo di domande pervenute nell'ultimo anno rispetto alle esigenze che si prospetteranno e a selezionare il personale da assumere attraverso un colloquio, l'esito di tale colloquio sarà in ogni caso comunicato ai diretti interessati.

Il trasporto delle rulle, in special modo quelle cariche di costumi o vestiario, è escluso dalle mansioni di tutto il personale (stabile, a tempo determinato e/o intermittente) che non abbia specifica qualifica di facchino.

Art. 2) Durata della prestazione

Il personale dovrà timbrare il cartellino di presenza/badge all'inizio e alla fine della prestazione, al fine di certificare la presenza in Teatro.

Qualora il cartellino di presenza / badge sia timbrato prima dell'ora di inizio della prestazione indicata contrattualmente, ai fini del conteggio orario della prestazione varrà comunque l'ora indicata contrattualmente.

La risorsa a prestazione dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle prestazioni, secondo l'ora fissata dalla scheda prestazioni allegata al contratto.

L'impossibilità di svolgere le prestazioni programmate come da scheda prestazioni allegata al contratto, dovuta a malattia e/o infortunio, dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile e all'Ispettore dei Tecnici e Servizi Vari. Il certificato medico dovrà pervenire in Fondazione secondo le normative di legge vigenti e gli accordi in essere.



Dopo cinque assenze ingiustificate nell'arco del contratto la Fondazione potrà interrompere il rapporto di lavoro.

Intervallo minimo tra due prestazioni è fissato in mezz'ora

Art. 3) Compenso

Il compenso viene stabilito, come da CCNL parte operai, art. 112, in misura pari al 70% del minimo tabellare contrattuale, comprensivo delle seguenti voci per ogni prestazione di 4 ore:

- paga base
- contingenza
- E.D.R. nazionale
- E.A.R. nazionale

Le Parti, nel prevedere che il suddetto compenso sarà aumentato del 32,04%, si danno atto che tale incremento deve intendersi assorbente di ogni indennità e/o gratifica contrattuale sia nazionale che aziendale prevista.

Agli addetti che all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo godono di un trattamento a prestazione d'importo superiore, alle voci contrattuali di base e alla voce aggiuntiva assorbenti le gratifiche come sopra determinato, la relativa differenza sarà mantenuta "ad personam".

La durata delle prestazioni, sia quelle inerenti lo spettacolo sia quelle inerenti la messa a misura dei costumi, acconciatura delle parrucche, laboratori, etc., è convenzionalmente fissata in 4 ore, i prolungamenti oltre le 4 ore di prestazione saranno conteggiati per frazioni di $\frac{1}{4}$ d'ora e retribuiti con la maggiorazione del 50% della retribuzione oraria.

I prolungamenti oltre le 4 ore effettuati in orario notturno, intendendosi per tale quello oltre le ore 00.30, saranno retribuiti per frazioni di $\frac{1}{2}$ con la maggiorazione del 70%; le prestazioni effettuate in giornata festiva saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione oraria.

Art. 4) Buono pasto

Al personale serale sarà riconosciuto l'uso dei buoni pasto esclusivamente in caso di impegno su due prestazioni consecutive giornaliere, con intervallo inferiore alle due ore.

Art. 5) Attività fuori sede

Per particolari esigenze derivanti dalle produzioni, il personale a prestazione può essere chiamato ad espletare "attività fuori sede", all'interno della Regione Liguria. L'orario di lavoro computato per le attività fuori sede comprende esclusivamente le prestazioni svolte nel luogo deputato allo spettacolo o manifestazione all'orario prestabilito. Al lavoratore sarà riconosciuto un buono pasto.

Art. 6) Trattamento di infortunio sul lavoro e malattia

Al Personale a prestazione vengono garantiti la copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro ed il medesimo trattamento riconosciuto al personale a tempo indeterminato/determinato in caso di malattia.



Art. 7) Normativa disciplinare

Per il Personale a prestazione si farà riferimento alle normative disciplinari stabilite dal CCNL, regolate dalle leggi dello Stato e dai regolamenti interni sanciti nell'ambito aziendale.

Art. 8) Attività sindacale

Al Personale a prestazione si estendono le disposizioni del CCNL dei dipendenti delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, per quanto concerne i diritti sindacali.

Art. 9) Dotazione vestiario

Al Personale a prestazione la Fondazione assegnerà i capi di vestiario e i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) eventualmente necessari per l'espletamento delle relative mansioni e lo stesso sarà tenuto ad indossarli.

Art. 10) Limite di età

Il lavoratore è collocato a riposo d'ufficio al compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia prevista dalle vigenti norme di legge.

La risoluzione del rapporto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prescritta.

Art. 11) Scadenza dell'accordo

Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2027.

Le parti riconoscono che la presente Ipotesi Accordo non può ritenersi valida e vincolante per la Fondazione sino a quando la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti competente non abbia dato esito favorevole

In caso di variazioni dei riferimenti normativi del CCNL richiamati nella presente Ipotesi Accordo, le Parti si incontreranno per definire le necessarie modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto

Genova, 25 marzo. 2026

Le OO.SS.

SLC-CGIL

FISel-CISL

UILCOM-UIL

FIALS-Cisal

SNATER

Il Sovrintendente
(Dott. Michele Galli)